

“Consultazione sulle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali e dei gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio delle reti autostradali”

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
Misura 2	<p>“Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a) cantiere: limitazione nell'utilizzo dell'infrastruttura autostradale che, anche in conseguenza di lavori e/o di interventi, indipendentemente dalla relativa durata ed estensione, comporta la riduzione della piena capacità di una o più porzioni della rete autostradale, ivi inclusi tangenziali, raccordi, rampe, svincoli ove rientranti nella concessione, determinando l'indisponibilità di una o più corsie di marcia e/o di quella di emergenza e/o uno scambio di carreggiata e/o, comunque, una limitazione della velocità massima consentita;</p> <p>b)....”</p>	<p>“Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>a.0) autotrasportatori: soggetti esercenti attività di trasporto merci su strada e attività di trasporto passeggeri con autobus;</p> <p>a) cantiere: limitazione nell'utilizzo dell'infrastruttura autostradale che, anche in conseguenza di lavori e/o di interventi, indipendentemente dalla relativa durata ed estensione, comporta la riduzione della piena capacità di una o più porzioni della rete autostradale, ivi inclusi tangenziali, raccordi, rampe, svincoli ove rientranti nella concessione, determinando l'indisponibilità di una o più corsie di marcia e/o di quella di emergenza e/o uno scambio di carreggiata e/o, comunque, una limitazione della velocità massima consentita;</p> <p>b)....”</p>	<p>L'integrazione proposta ha la finalità di estendere espressamente anche al trasporto passeggeri con autobus le misure previste dal provvedimento a favore della categoria non meglio definita degli autotrasportatori</p>
Misura 8.1	<p>I concessionari autostradali e i gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative e dalle carte dei servizi, nonché in coerenza con le informazioni fornite al pubblico, la disponibilità:</p> <p>a) in prossimità dei nodi infrastrutturali, di adeguati spazi dedicati agli autotrasportatori nelle aree</p>	<p>1. I concessionari autostradali e i gestori dei servizi erogati nelle pertinenze di servizio, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative e dalle carte dei servizi, nonché in coerenza con le informazioni fornite al pubblico, la disponibilità:</p> <p>a) in prossimità dei nodi infrastrutturali, di adeguati spazi dedicati agli autotrasportatori nelle aree di</p>	<p>La modifica proposta ha la finalità di prevedere l'obbligo per i concessionari autostradali di adeguare le infrastrutture delle aree di servizio al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri che fruiscono dei servizi di trasporto con autobus nelle fasi di salita e discesa dagli autobus e negli spostamenti all'interno delle predette aree.</p>

	<p>di servizio e di parcheggio, idonei ad assicurare condizioni di comfort e di sicurezza durante i periodi di riposo; b) di un numero adeguato, in base ai dati di traffico e di transito, di servizi dedicati agli autotrasportatori e, in particolare, di servizi di connettività e servizi igienici muniti di docce, di sistemi di sorveglianza delle aree per la sicurezza delle merci sia diurna che notturna, nonché di spazi e strutture dedicati al carico trasportato;</p> <p>c) di sistemi di prenotazione degli stalli di parcheggio.</p>	<p>servizio e di parcheggio, idonei ad assicurare condizioni di comfort e di sicurezza durante i periodi di sosta o riposo;</p> <p>b) di un numero adeguato, in base ai dati di traffico e di transito, di servizi dedicati agli autotrasportatori e, in particolare, di servizi di connettività e servizi igienici muniti di docce, di sistemi di sorveglianza delle aree per la sicurezza delle merci sia diurna che notturna, nonché di spazi e strutture dedicati al carico trasportato;</p> <p>b-bis) di infrastrutture, spazi e percorsi dedicati alla salita/discesa e allo spostamento in sicurezza dei passeggeri degli autobus;</p> <p>c) di sistemi di prenotazione degli stalli di parcheggio.</p>	
Misura 9.3	<p>L'utente ha diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio anche in conseguenza di allungamenti dei tempi di percorrenza dovuti alla presenza di cantieri, ad eccezione dei casi in cui tali allungamenti sono causati da incidenti verificatisi in aree prive di cantieri o al di fuori delle perturbazioni connesse o provocate dai cantieri stessi, o da emergenze meteo o idrogeologiche.</p>	<p>L'utente ha diritto al rimborso integrale o parziale del pedaggio anche in conseguenza di allungamenti dei tempi di percorrenza dovuti alla presenza di cantieri, ad eccezione dei casi in cui tali allungamenti sono causati da incidenti verificatisi in aree prive di cantieri o al di fuori delle perturbazioni connesse o provocate dai cantieri stessi, o da emergenze meteo o idrogeologiche per cui sia stata fornita adeguata e tempestiva informazione</p>	<p>La modifica proposta intende sottolineare l'obbligo per il concessionario autostradale di fornire adeguata e tempestiva informazione in merito ad ogni evenienza (anche non legata alla presenza di cantieri) possa determinare una turbativa del traffico e della circolazione sulla rete autostradale e, in mancanza, l'obbligo di rimborso totale o parziale del pedaggio. L'integrazione è coerente con quanto previsto dalla Misura 4.4.</p>
Misura 9.4	<p>I concessionari autostradali adottano un sistema di calcolo del rimborso del pedaggio, di cui al punto 3, orientato al principio di non discriminazione tra utenti, tenendo conto:</p> <p>a) dell'entità della riduzione della velocità massima consentita per tipologia di veicolo;</p> <p>b) della minor capacità dovuta all'indisponibilità di corsie di marcia, di</p>	<p>I concessionari autostradali adottano un sistema di calcolo del rimborso del pedaggio, di cui al punto 3, orientato al principio di non discriminazione tra utenti, tenendo conto:</p> <p>a) della differenza tra il tempo medio storico di percorrenza della tratta in analoghi giorni e fasce orarie per tipologia di veicolo in assenza delle limitazioni e il tempo effettivo di percorrenza della tratta per</p>	<p>La modifica proposta ha lo scopo di semplificare e rendere più certi i criteri di calcolo del rimborso dei pedaggi autostradali ancorandoli a due soli parametri che tengono conto del ritardo nella percorrenza della tratta rispetto al tempo medio storico e delle informazioni fornite all'utenza circa le limitazioni alla circolazione.</p>

	<p>emergenza, rampe di accesso, nonché alla presenza di cambi di carreggiata o condivisione della propria carreggiata con l'altro senso di marcia; c) della differenza tra il tempo medio di percorrenza storico in analoghi giorni e fasce orarie, in assenza delle limitazioni, e il tempo medio di percorrenza rilevato in presenza delle limitazioni; d) ove calcolabile, del tempo effettivo di percorrenza del veicolo, corretto per tenere conto di eventuali soste; e) dell'adeguatezza, da valutarsi anche in base alle segnalazioni ricevute, delle informazioni rese all'utenza per consentire di non intraprendere l'autostrada in caso di disagi o di effettuare una variazione di percorso.</p>	<p>tipologia di veicolo, corretto per tenere conto di eventuali soste. Un ritardo sulla tratta superiore al 50% comporta in ogni caso il rimborso integrale del pedaggio;</p> <p>b) dell'adeguatezza e tempestività, da valutarsi anche in base alle segnalazioni ricevute, delle informazioni rese all'utenza per consentire di non intraprendere l'autostrada in caso di disagi o di effettuare una variazione di percorso.</p>	
--	---	--	--